



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio per il reclutamento e gestione del personale della scuola
Ufficio gestione del rapporto di lavoro del personale della scuola – esami di Stato

Via Gilli, 3 - 38121 Trento

T +39 0461 491357

pec serv.perscuola@pec.provincia.tn.it

@ serv.perscuola@provincia.tn.it

web www.provincia.tn.it

web www.vivoscuola.it

Al
Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche e Formative
Provinciali

LORO SEDI

e, p.c. Al
Servizio per Il Personale
Ufficio Previdenza e Stipendi della scuola a
carattere statale

Albo Internet

S166/2024/4.4.1/AD

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

Negli esemplari cartacei segnatura di protocollo in alto a destra (da citare nella risposta).

Oggetto: Retribuzione estiva del personale docente a tempo determinato per l'anno scolastico 2023/24.

Ferie anno scolastico 2023/24: corresponsione del compenso sostitutivo al personale docente a tempo determinato

1. RETRIBUZIONE ESTIVA

La retribuzione estiva del personale docente a tempo determinato è disciplinata dall'articolo 95 del Contratto collettivo di lavoro.

Il personale con contratto a tempo determinato matura il diritto alla retribuzione estiva in presenza di **entrambi** i seguenti requisiti:

a) aver prestato almeno 180 giorni di servizio effettivo entro il 30 giugno

b) essere in servizio, a qualunque titolo, alle operazioni di scrutinio e, qualora previsti, agli esami in ogni Istituzione scolastica presso la quale presta servizio.

ai fini del calcolo dei 180 giorni sono considerati **utili** i periodi di assenza per

- **malattia** del docente, sia retribuita che parzialmente retribuita (**No allo 0%**)
- **gravi patologie**
- **infortunio**
- **congedo obbligatorio di maternità**
- **congedo obbligatorio di paternità**
- **interdizione dal lavoro per complicanze della gestazione**

ai sensi dell'art. 95, **non** vi sono altre assenze utili ai fini del raggiungimento dei 180 giorni.

Per gli stessi motivi su esposti è ammessa la mancata presenza in servizio durante le operazioni di scrutinio e, qualora previsti, agli esami.

Si sottolinea che per il personale rientrato in servizio a disposizione dopo il 30 aprile è necessaria la presenza in servizio e non la partecipazione effettiva alle operazioni di scrutinio e/o esami

La retribuzione estiva del personale docente supplente, sia breve che al termine delle attività didattiche, decorre dal giorno successivo al termine delle lezioni (**12 giugno 2024**).

PROGRAMMA PER LA GESTIONE E L'EROGAZIONE DELLO STIPENDIO ESTIVO E CALCOLO DELLE FERIE NON GODUTE

Il programma informatico di elaborazione dello stipendio estivo elabora, per ogni docente, dopo l'inserimento del calendario individuale degli scrutini/esami, le seguenti informazioni:

- verifica circa il diritto o meno a percepire lo stipendio estivo,
- scuola di competenza a predisporre il contratto estivo,
- gestione delle ferie maturate e residue ai fini del pagamento del compenso ferie non godute.

Le operazioni di verifica del diritto a percepire lo stipendio estivo devono essere eseguite tramite le due funzioni

"Calendario attività funzionali docenti" e **"Salario estivo – controllo"**,

mentre per la predisposizione dei contratti va utilizzata **esclusivamente** la funzione **"Gestioni incarichi"**.

Il programma assegna automaticamente ciascun docente ad una sola istituzione scolastica, definita di "competenza", ai fini della gestione dello stipendio estivo. In caso di incarichi in più di una istituzione scolastica, la competenza viene assegnata all'istituzione scolastica dove il docente ha avuto l'incarico cd. "primario".

L'incarico primario viene determinato sulla base dei seguenti fattori: istituzione scolastica dove il docente ha l'incarico a maggiore priorità (nell'ordine: annuale, termine attività didattiche, breve). A parità di tipologia di incarico, il docente viene assegnato all'istituzione scolastica dove egli ha prestatato l'ultimo servizio dell'anno scolastico; a parità di data fine incarico, all'istituzione scolastica che per ultima ha inserito l'incarico.

Le posizioni dei docenti in servizio su più istituzioni scolastiche sono visibili solo dopo che la scuola di competenza ha inserito il calendario.

Si sottolinea la necessità di **verificare la corrispondenza** delle assenze inserite nei vari contratti del singolo docente.

INSERIMENTO DEL CALENDARIO DEGLI SCRUTINI / ESAMI

Per ogni docente, le Istituzioni scolastiche provvedono ad inserire a sistema il calendario delle attività relative alla partecipazione agli scrutini ed esami (scritti e successivamente orali), incluse le situazioni di rientro in servizio a disposizione dopo il 30 aprile. Tale attività deve essere completata **entro martedì 04 giugno 2024**.

Dal giorno successivo all'inserimento del calendario di scrutini ed esami, le Istituzioni scolastiche possono effettuare le operazioni di verifica e controllo dei supplenti aventi diritto allo stipendio estivo che saranno effettuate tramite la funzione "**Salario estivo-controllo**".

MODALITA' APPLICATIVE

■ PERSONALE A TEMPO DETERMINATO CON INCARICO FINO AL 31 AGOSTO

Il Dirigente scolastico provvederà alla verifica dei requisiti previsti (lettere "a" e "b"):

- qualora i requisiti siano entrambi soddisfatti, l'Istituzione scolastica provvede a "confermare" che entrambi i requisiti risultano soddisfatti utilizzando l'apposita funzione "Salario estivo – controllo". La retribuzione in questo caso viene corrisposta fino al 31 agosto ;

- qualora alla data del 30 giugno non sia soddisfatto uno o entrambi i requisiti l'Istituzione scolastica provvede ad attivare la clausola risolutiva tramite la funzione "Salario estivo – controllo" (si veda il manuale al paragrafo 18.3.4).

La comunicazione di risoluzione contrattuale dovrà essere predisposta utilizzando il modello fac-simile proposto dal sistema, da trasmettere tempestivamente al docente entro e non oltre il **1 luglio**.

Le attività devono essere completate **entro e non oltre 30 giugno**.

■ PERSONALE A TEMPO DETERMINATO CON CONTRATTO FINO AL 30 GIUGNO

Il Dirigente scolastico provvederà alla verifica dei requisiti previsti (lettere "a" e "b"):

- qualora i requisiti siano entrambi soddisfatti, per effetto della clausola di proroga prevista dal contratto individuale di lavoro già sottoscritto dal docente, il rapporto viene prorogato fino al 31 agosto.

Al fine di garantire l'erogazione dello stipendio estivo, l'Istituzione scolastica provvede a "confermare" che entrambi i requisiti risultino soddisfatti utilizzando la funzione "Salario estivo – controllo".

Non è quindi necessario stipulare altri contratti di lavoro per il periodo estivo con i supplenti T.A.D., in quanto la clausola di proroga già sottoscritta ad inizio anno opera in maniera automatica, ma **è indispensabile che l'intera procedura informatica venga completata al fine di erogare lo stipendio estivo**.

Dopo aver confermato i docenti dalla funzione "Salario estivo controllo" tramite il pulsante "incarichi" si dovranno inserire gli incarichi di tipo "salario estivo" (si veda il manuale al paragrafo 18.3.1.)

Successivamente gli stessi dovranno essere gestiti impostando lo stato "firmato contratto" ma non viene prodotta alcuna stampa (vedi manuale paragrafo 18.3.9.).

Si precisa che nell'inserimento di assenze durante il periodo estivo negli incarichi T.A.D. con salario estivo, saranno visualizzate due righe (incarico prorogato fino al 31.08 e

incarico economico dal 12.06 al 31.08). E' necessario che le **eventuali assenze vengano confermate su ENTRAMBI gli incarichi**.

La retribuzione estiva sarà corrisposta dal 12 giugno al 31 agosto 2024 in proporzione alla durata e alla consistenza oraria dei singoli contratti stipulati in corso d'anno scolastico. La retribuzione professionale sarà invece erogata per tutto il mese di giugno, come previsto dall'art. 86 CCPL;

- qualora alla data del 30 giugno non sia soddisfatto uno o entrambi i requisiti, l'Istituzione scolastica provvede a "confermare" il mancato riconoscimento del diritto allo stipendio estivo utilizzando la funzione "Salario estivo – controllo".

In presenza di eventuali **rinunce** allo stipendio estivo, l'istituzione scolastica dovrà altresì provvedere al loro inserimento nel sistema utilizzando la medesima funzione "Salario estivo – controllo".

Le attività devono essere completate **entro e non oltre 30 giugno**.

■ PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ASSUNTO PER SUPPLENZE BREVI

Il Dirigente scolastico provvede alla verifica dei requisiti previsti (lettere "a" e "b"):

- qualora i requisiti siano entrambi soddisfatti, l'Istituzione scolastica provvede a "confermare" che entrambi i requisiti risultano soddisfatti utilizzando la funzione "Salario estivo – controllo". Sarà cura del Dirigente dell'istituzione scolastica stipulare subito il nuovo contratto di lavoro per il periodo estivo utilizzando i modelli proposti dal sistema con la funzione "Gestione incarichi".

I modelli di contratto predisposti contemplano sia il caso in cui il supplente breve ha già raggiunto i 180 gg. di servizio effettivo entro la fine delle lezioni sia il caso in cui il supplente breve raggiunge il numero minimo di giorni richiesti con i giorni di scrutini/esami e le ferie intercorrenti tra la fine delle lezioni e l'inizio delle operazioni di scrutinio.

La retribuzione estiva, determinata ai sensi del comma 2 dell'art. 95 del C.C.P.L., sarà pertanto corrisposta dal 12 giugno al 31 agosto 2024 in proporzione alla durata e alla consistenza oraria dei singoli contratti stipulati in corso d'anno scolastico.

Si precisa che nei confronti dei docenti supplenti brevi, che hanno maturato il diritto al contratto estivo e sono impegnati nelle attività di scrutini ed esami in giornate successive al termine delle lezioni, non è necessario stipulare specifico contratto di lavoro per tali giorni, in quanto già contemplati dal contratto di lavoro estivo.

- qualora alla data del 30 giugno non sia soddisfatto il requisito "A" (mancato raggiungimento dei 180 giorni di servizio effettivo) e il docente sia comunque coinvolto nelle attività di scrutini/esami, l'Istituzione scolastica provvede a "confermare" nel sistema informatico la mancata fruizione del diritto allo stipendio estivo utilizzando la funzione "Salario estivo – controllo".

Sarà inoltre cura dell'Istituzione scolastica **stipulare i contratti** individuali di lavoro per le giornate effettive di impegno nelle attività di scrutinio/esame **utilizzando esclusivamente** il modello predisposto tramite la funzione "Gestione incarichi".

Si precisa che ai docenti supplenti temporanei in servizio presso gli istituti secondari di secondo grado nominati quali commissari **esame** di stato, compete l'attribuzione di un unico contratto con decorrenza dal giorno della seduta preliminare della commissione e termine il giorno conclusivo della sessione d'esame.

L'Istituzione scolastica dovrà altresì inserire **eventuali richieste di rinuncia** alla retribuzione estiva utilizzando la funzione "Salario estivo – controllo".

Le attività devono essere completate **entro e non oltre 11 giugno**.

COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE

Si informa che le comunicazioni obbligatorie riguardanti le proroghe estive su contratti stipulati ad inizio anno dal Dirigente scolastico dovranno essere effettuate dalle rispettive istituzioni scolastiche.

2. FERIE NON GODUTE

Nei confronti del personale docente **a tempo determinato** il compenso per ferie non godute viene riconosciuto **limitatamente alla differenza tra il numero di giorni di ferie maturati e il numero di giorni nei quali è consentito fruire delle ferie.**

Pertanto secondo le sospensioni delle attività didattiche stabilite dal calendario scolastico e in relazione ai periodi lavorati dal personale supplente **non coperti da altri giustificativi di assenza**, le Istituzioni scolastiche dovranno inserire nell'ordine:

- I. (codice F004) i giorni di festività soppresse maturate da ogni docente;
- II. (codice F001) i giorni di ferie già fruiti nel corso dell'anno scolastico - max 6 giorni;
- III. (codice F002) i **due** giorni di ferie nei periodi di sospensione delle lezioni deliberati dall'Istituzione scolastica e i seguenti giorni di ferie nei periodi lavorativi di sospensione delle lezioni:

• ponte Immacolata	09 dicembre	1	giorno lavorativo
• vacanze di Natale	23 dicembre - 6 gennaio	9	giorni lavorativi
• vacanze di carnevale	08 - 13 febbraio	5	giorni lavorativi
• vacanze di Pasqua	28 marzo - 02 aprile	4	giorni lavorativi

Si raccomanda la **massima attenzione** in quanto nel programma "salario estivo controllo" verrà effettuato automaticamente l'aggiornamento dei giorni residui di ferie da pagare, **sulla base dei giorni di ferie inseriti dalle singole istituzioni scolastiche.**

Per i docenti che **NON hanno maturato il diritto al salario estivo**, si dovrà procedere all'invio della comunicazione delle ferie non godute entro e non oltre il **20 LUGLIO.**

Per i docenti **CON diritto alla retribuzione estiva**, ma che non hanno fruito dei giorni di ferie (es.: causa assenza per maternità obbligatoria) le operazioni dovranno essere effettuate entro e non oltre il **31 AGOSTO.**

Tutte le operazioni di chiusura del calendario seguendo la procedura informatica indicata sul manuale al paragrafo 18.3.13 **dovranno essere completate entro il 1° SETTEMBRE.**

3. SCADENZIARIO

Si richiama l'attenzione delle Istituzioni scolastiche in merito alle scadenze evidenziate nella presente circolare significando che **il mancato rispetto dei termini fissati dalla circolare comporta la mancata erogazione dello stipendio estivo**. Di seguito si riepilogano le date entro le quali dovranno essere completate le operazioni informatiche.

ATTIVITA'	SCADENZA
Inserimento calendario scrutini/esami	05 giugno
Supplenti brevi: conclusione operazioni aventi diritto stipendio estivo e stipula dei contratti individuali di lavoro	11 giugno
Supplenti T.A.D. e annuali: conclusione operazioni aventi diritto/non aventi diritto stipendio estivo	30 giugno
Incaricati annuali: trasmissione al docente della eventuale risoluzione contrattuale – clausola risolutiva	1 luglio
Comunicazione delle ferie non godute dei docenti che non hanno diritto al salario estivo	20 luglio
Comunicazione delle ferie non godute dei docenti che hanno diritto al salario estivo	31 agosto
Chiusura definitiva del calendario	1 settembre

Per ulteriori chiarimenti rimangono a disposizione:

- per l'Ufficio Previdenza e stipendi della scuola a carattere statale
 - Lorenzo Libardoni - tel. 0461-491471
- per l'Ufficio Rapporto di lavoro e mobilità del personale scolastico
 - Franco Blasiol tel. 0461-491358 - Luciana Andreozzi tel. 0461-491451

Distinti saluti.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
dott. ssa Francesca Mussino

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).